

U. R. C. O. F. E. R.

AVVOCATURA
EMILIANO - ROMAGNOLA

1

OTTOBRE-DICEMBRE 1978

(TRIMESTRALE)

SOMMARIO

Scopi e speranze	1
Ricordo di un Maestro: Piero Valenza	3
Saluti augurali da:	
Avv. Argo Venturoli - presidente URCOFER	5
Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli - pres. Cassa Previdenza	6
Avv. Raoul Cagnani - componenti C.N.F.	7
Avv. Angiola Sbaiz - presidente Consiglio Ordini Bologna .	8
Il Dott. Corrado De Robertis lascia la Presidenza della Corte di Appello	10
Inquadramento e retribuzione dei dipendenti degli studi professionali (Avv. Pietro Ruggieri)	12
Per i garages non c'è equo canone	
La Cassazione sulla clausola ISTAT e le aree nude (Avv. Corrado Sforza Fogliani)	16
La proposta di legge per una « nuova » Cassa di Previdenza (Avv.ti Alberto Leone - Lelio Zappoli - Francesco Zucconi)	18
E' incostituzionale il potere del C.N.F. di determinare le tariffe forensi? (Pret. Carpi, ordin. 20 sett. 1978 - nota di A.M.)	20
Un corso di preparazione agli esami da procuratore	24
Il comitato di redazione	24

SCOPI

Una pubbl
uno scopo
una spera
avvertiti,
energie m
economic
superare
da una fac
tanto, e si
creare sol
è incombe
questa fine
zione. Ma
prevalgono
anche «Avv
La sorte di
mani dei n
più giovani
comprende
che ci circo
guardare in
di positivo
un avvenire
future gene
Esercitare l
essere un
reddizio, t
praticaccia;
per sbarcar
del lecito,
conoscenza
comprese. L
(come tutte
mai dato la
di sensibilit
seguano: no
Esercitare c
essere però
interessante
impegnativo
delle tensio
dizioni e le
come dove
(non può, d
l'evoluzione
legislativo, c
sa come dov
interpretate
un contribut
pretazione),
vengono app
rapporto, an

SCOPI E SPERANZE

Una pubblicazione non nasce senza uno scopo o, quanto meno, senza una speranza; l'uno e l'altra tanto avvertiti, da giustificare l'impiego di energie morali, intellettuali, fisiche, economiche, quali occorrono per superare le perplessità che derivano da una facile constatazione: si scrive tanto, e si legge così poco. Il rischio di creare soltanto altra carta da cestino è incumbente. La fiducia di non fare questa fine può apparire pura presunzione. Ma quello scopo, quella speranza, prevalgono su tutto. E così vede la luce anche «*Avvocatura emiliano-romagnola*».

La sorte di questa iniziativa è nelle mani dei nostri colleghi, soprattutto dei più giovani: spetta a loro interrogarsi, comprendere sé stessi e la società che ci circonda, incanalare le loro forze, guardare indietro, per salvare quanto di positivo vi rinvengono, e preparare un avvenire migliore, per sé e per le future generazioni.

Esercitare la professione forense può essere un mestiere, talvolta anche redditizio, fatto di furbizie e di praticaccia; un modo come un altro per sbarcare il lunario; talvolta al limite del lecito, grazie anche a qualche conoscenza di leggi più o meno comprese. La laurea in giurisprudenza (come tutte le altre, del resto) non ha mai dato la patente di onestà o doti di sensibilità. I mestieranti non ci seguano: non scriviamo per loro.

Esercitare questa professione può essere però qualcosa di assai più interessante e stimolante ed impegnativo. L'avvocato è al centro delle tensioni sociali, vive le contraddizioni e le carenze delle leggi, sa come dove e perché queste nascono (non può, dunque, non seguirne l'evoluzione formativa in seno al potere legislativo, o potere politico *tout court*), sa come dove e perché vengono interpretate (e spesso, egli stesso dà un contributo non modesto all'interpretazione), e come deve e perché vengono applicate (entra così in rapporto, anche fermamente critico se

necessario, con gli organi amministrativi). Ma la realtà sociale è sempre più complesso e fantasiosa di qualsiasi previsione normativa; occorre colmare lacune, praticare l'analogia, consigliare guidare suggerire.

Nel mezzo del difficile, spesso imperscrutabile, rapporto fra diritto positivo e costume sociale, l'avvocato, non meno del magistrato, consuma le ansie altrui, facendole proprie: talvolta insonne, su interrogativi di drammatica risposta; non insensibile ai moti dell'animo, uomo fra gli uomini, tante volte incerto se dare, a sé stesso prima che agli altri, la prevalenza di una « giustizia » che può essere anche contraria alla legge, giacché non sempre etica e diritto coincidono.

E tutto ciò in un mondo che cambia, in una società che si trasforma, in una realtà che non è più oggi quale era o appariva ieri e che non necessariamente sarà così domani.

Ecco lo scopo, ecco la speranza di questa pubblicazione: interrogarci in umiltà, comprenderci, riscoprire il nostro ruolo. Senza retorica e senza ipocrisia. Senza privilegi e senza eroismi. La professione non come missione, ma neppure come solo esercizio commerciale. Come squisita funzione sociale? Forse. Ma con riserva.

Rivisitiamo, prima di decidere, un po' di storia, anche contemporanea; e se troviamo conferma che vicino all'umile contro il potente, vicino al povero contro il ricco, vicino all'oppresso contro l'oppressore (chiunque costui sia, quale che sia il suo nome, il suo volto, la sua formazione, il suo aspetto, la sua forza, la sua potenza), se è vero che lì ci troviamo un avvocato, siamo prudenti a trasformarlo in ufficio impersonale o in funzionario stipendiato. Il denaro corrompe. Almeno quanto — diciamo — con franchezza — la sua mancanza.

Siamo da decenni in attesa di una nuova legge professionale. Anche se

siamo consapevoli che non sarà una nuova legge ciò che risolverà tutti i complessi nodi della nostra realtà professionale, abbiamo quanto meno ragione di credere che essa eliminerà talune attuali incongruenze e non pochi inaccettabili anacronismi. Il sospetto che i progetti in circolazione, pronipoti di disegni nati troppi anni orsono, siano già inadeguati, è fondato. Anche di questo dovremo occuparci e discutere, da protagonisti, non da spettatori.

« *Avvocatura emiliano-romagnola* » è aperta alla collaborazione di tutti, fermamente intenzionata a rispettare il principale fra i diritti democratici quale è quello di liberamente manife-

stare il proprio pensiero, profondamente convinta che nulla meglio del dialogo può contribuire a capire, talvolta a scoprire certe verità.

Abbiamo come scopo mète forse troppo ambiziose; nutriamo la speranza di almeno avvicinarvici; la consapevolezza di averlo tentato sarà premio alla nostra coscienza e giustificazione degli sforzi dedicati.

I colleghi dell'URCOFER hanno dimostrato di non volere essere soli nel compito di « gestire » i mille problemi della nostra professione e ci hanno fornito questo mezzo per allargare il dialogo. Non è sufficiente essergliene grati a parole.

Ora tocca a noi. A noi tutti.

RICORDO

PIERO VALE

Piero Vale, avvocato e cittadino, è aperto e ben un esempio. Si deve a lui la creazione dell'Unione Ordini Forensi nella quale il lavoro collettivo è come organico, con di approfonditi problemi. Non oltre che per il Giovane di quando già cordiale ed con tutti aff della consegna del 1972 (decreto nella veste di procuratore) che pure era una « figura » rimane esempio di precisione. Riportando con ne tramandiamo a chi non ebbe ed amarlo.

RICORDO DI UN MAESTRO:

PIERO VALENZA

Piero Valenza non fu soltanto un avvocato preparato e corretto, un cittadino coraggioso e libero, un uomo aperto e buono: fu per molti di noi un esempio, un vero maestro di vita.

Si deve a Lui, fra l'altro, la costituzione dell'Unione Regionale degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna,

nella quale vide più che un'occasione di lavoro comune fra gli avvocati

dello stesso Distretto: la concepì come organismo regionale democratico, come momento di incontro, di approfondimento di comuni problemi. Ne fu animatore convinto, oltre che presidente.

Giovane di idee e di spirito, anche quando già era avanti negli anni, cordiale ed equilibrato, saggio e con tutti affettuoso, in occasione della consegna del « premio Jacchia »

del 1972 (destinato al primo classificato nella votazione degli esami da procuratore) tracciò, con l'umiltà

che pure era fra le sue doti naturali, una « figura » dell'avvocato che

rimane esemplare per sintesi e precisione.

Riportando quelle Sue parole ne tramandiamo le memorie anche a chi non ebbe la gioia di conoscerlo ed amarlo.

« Per avvicinarsi all'optimum nella nostra professione, occorre un complesso di doti che in parte fra di loro sono contraddittorie, e che presuppongono in chi le possiede un eccezionale equilibrio, capace di superare le antitesi. Occorre anzitutto conoscere bene il diritto sostanziale e processuale e tenersi al corrente colla giurisprudenza e la dottrina; conoscere profondamente il fatto oggetto della controversia; saperlo sfrondare nei particolari che non servono a caratterizzarlo e saperlo quindi ridurre al nucleo essenziale; occorre individuare le norme di diritto che lo regolano e saperle interpretare in senso favorevole alla tesi da sostenere; occorre in tutto ciò dedicare il massimo impegno e la più scrupolosa diligenza, sia per ricercare, porre in rilievo e documentare le circostanze di fatto, sia per ricercare in dottrina e giurisprudenza i

più autorevoli appoggi al proprio assunto; occorre conoscere il cliente, capirne il pensiero, moderarne gli eccessi e quando è possibile ed utile favorire una conciliazione, valutando i pericoli e rischi di un giudizio anche in rapporto alla capacità economica del proprio assistito; occorre inoltre, deciso l'inizio della causa, coll'aiuto dell'esperienza e dell'immaginazione, scegliere ed usare i mezzi processuali più incisivi e rapidi diretti a creare una posizione di partenza favorevole al proprio cliente, senza però che a tali mezzi possa attribuirsi una finalità di pressione illecita, e procedere con fermezza, con sollecitudine e con rigore, anche se la controparte è assistita da un collega amico, senza però venire mai meno ai principi di deontologia professionale, fra i quali sono compresi quelli

relativi ai rapporti di colleganza.

E' necessario sapere adeguare le richieste di onorari all'esito della causa, alle condizioni economiche del cliente, rimanendo sempre entro i limiti della tariffa; ed è pure necessario accettare solo quelle pratiche che possono essere trattate con solerzia e diligenza in rapporto alla capacità lavorativa del proprio studio e che non siano in contrasto di interessi con pratiche da altri clienti affidateci od in contrasto coi principi morali che debbono regolare ogni atto dell'Avvocato.

Queste doti sono tali da giustificare per chi le ha possedute la qualifica di Avvocato esemplare, dal quale Voi che Vi affacciate alla professione, potrete trarre utile insegnamento ».

SALUTI AUGURALI DA:

Avv. ARGO VENTUROLI

Presidente dell'U.R.C.O.F.E.R.

L'Unione regionale dei Consigli degli Ordini forensi dell'Emilia e Romagna (URCOFER), fu costituita nel luglio 1972 per lungimiranza, felice intuizione ed appassionata volontà realizzatrice del compianto avv. Piero Valenza, allora Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Bologna.

Il non dimenticato Collega si era reso conto dell'utilità che, in relazione al nuovo assetto amministrativo regionale ed alle incalzanti e moltiplicantesi esigenze dell'attività giudiziaria, avrebbe potuto avere una istituzione destinata ad assicurare regolare collegamento fra i Consigli degli ordini forensi della regione. Detto ente, pur nel più scrupoloso rispetto dell'autonomia dei singoli Consigli, avrebbe consentito un continuo scambio di informazioni e di pareri, una proficua discussione sui numerosi problemi che via via si prospettano, un coordinamento ed una eventuale armonizzazione dell'operato; ed avrebbe garantito all'avvocatura regionale una più viva incidenza ed un maggior risalto nei congressi e convegni nazionali e interregionali, ogni qualvolta fosse stata raggiunta un'intesa di vedute e di opinioni.

Ed in effetti la validità del pensiero dell'avv. Valenza ha trovato puntuale conferma e positivi risultati sia nell'ambito della intensa collaborazione regionale, sia per la particolare risonanza ed i consensi che la voce dell'URCOFER, espressa unitariamente, ha trovato in sede congressuale nazionale.

A riprova della utilità e dell'efficacia dell'Unione regionale, vale la constatazione che il nostro esempio è stato ed è seguito e che lo Statuto dell'URCOFER continua a venire richiesto per analoghe iniziative; di recente si è costituita a Catanzaro l'Unione dei Consigli degli Ordini forensi della Calabria, alla quale inviamo da queste pagine un fervido saluto augurale.

La pubblicazione che con questo numero viene alla luce, « L'Avvocatura emiliano-romagnola », articolata su una parte comune ed una parte riservata ai singoli Consigli, e che è stata affidata alla direzione del collega Achille Melchionda di Bologna (e gli siamo grati di aver accettato l'oneroso incarico) con la collaborazione di un « Comitato di redazione » costituito dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini forensi regionali, è destinata ad assicurare una più stretta proficua intesa ed un più diffuso aggiornamento fra tutti gli iscritti ai nostri Albi.

Confidiamo nell'utilità della nuova pubblicazione e, sollecitando la gradita collaborazione dei Colleghi, formuliamo l'augurio di un meritato successo.

A tutti i lettori il cordiale saluto dell'URCOFER e mio personale.

Presidente della Cassa Previdenza e Assistenza

L'« Avvocatura emiliano-romagnola » vede la luce nello stesso tempo in cui il progetto di riforma della previdenza forense, elaborato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Avvocati e Procuratori, viene assunto come base pressoché testuale alla proposta di legge n. 2509, presentata dall'on. Cattanei ed altri alla Camera dei Deputati. La coincidenza è meno che casuale: in realtà, essa sottolinea quel filo profondo di attenzione e di studio che ha legato il Foro emiliano-romagnolo al problema previdenziale, ed al suo corretto inquadramento in una visione non settoriale degli interventi necessari per riassetare la funzione vitale della giustizia, nella quale gli avvocati hanno un ruolo insostituibile. Proprio oggi può essere opportuno ricordare l'ampiezza di consensi e di contributi che raccolse l'iniziativa dell'URCOFER, allorché nel 1976 convocò a Bologna un incontro di Ordini forensi; in un clima che non indulgeva né alle semplificazioni della retorica né allo scetticismo della rassegnazione, i molti interventi di qualità che si registrarono misero a nudo un disagio diffuso ed insieme la presa di coscienza dell'avvocatura sulla necessità di partecipare ad un'azione di rinnovamento non tanto ripetitiva di parole d'ordine distillate in stanze lontane, quanto piuttosto direttamente consapevole di fondarsi su un maturo movimento di opinione, impegnato seriamente e senza mediazioni ritardatrici. E nemmeno fu un caso che (insediatosi nel maggio 1977 il nuovo Comitato dei delegati della Cassa, eletto per la prima volta nella storia della avvocatura italiana con suffragio diretto e proporzionale di tutti gli avvocati) l'eco degli appassionati dibattiti bolognesi si ritrovasse subito nel documento programmatico sul quale poté formarsi una compatta unità di intenti e di volontà: quella stessa unità che, dopo un anno di lavoro intensissimo attorno al progetto di riforma previdenziale forense, è stata consacrata dal significativo ordine del giorno 25 novembre 1978, col quale il Consiglio nazionale forense all'unanimità ha espresso il proprio apprezzamento e plauso per il contenuto del progetto.

Rammento queste cose non per stabilire primogeniture, oziose non meno che incerte (non vanno dimenticate infatti le azioni parallele condotte anche da altri centri di aggregazione forense, come la FESAPI, come il Congresso forense di Catania del 1975, come certe vivaci riviste di informazione e di lotta, specie a Venezia e Firenze); ma per trarne una volta di più il convincimento che l'avvocatura è pari al suo compito quando affronta responsabilmente i problemi; quando li studia in profondo, e trova nella partecipazione e nel dibattito informato il vero metodo d'azione che può condurre a soluzioni giuste e possibili.

Ebbene, questa partecipazione, che trova nella pubblicazione degli Ordini della Emilia-Romagna una nuova voce, oggi più che mai è necessaria. La presentazione di una proposta di legge per la riforma non è un evento taumaturgico che possa consentirci di stare ad attendere gli immancabili felici esiti, con la soddisfatta coscienza di aver fatto la nostra parte. La nostra parte non va in vacanza, perché dipende dalla nostra presenza e dalla nostra fatica di ogni giorno.

Solo così possiamo rendere sempre più consustanziale al ruolo tecnico dell'avvocato l'impegno per una evoluzione della società civile che all'avvocato riconosca, in simmetria con le sue accresciute responsabilità anche costituzionali, una miglior sicurezza, e dunque una maggior forza e libertà. La fedeltà a questo impegno, che nell'Emilia-Romagna ha avuto in Piero Valenza un esempio luminoso, è l'augurio più fraterno che si possa rivolgere alla pubblicazione che nasce.

Componer
per il Dis

Chi, come
Ordini Fo
l'iniziativa
fosse bisc
alto impe
nostra cat
lenza.

E, per la
privo di b
sua fision
non solo a
tuale conf
Giustizia, i
si, sembra

Questo fat
ponga com
effetti esa
l'attività de
Consiglio N
pe delle de
convocate.
pire con im
mamente d
che per il

Occorre, a
vendo una
inadeguata
esclusivame
nare e nella
esso ha di
ponendosi c
to del termi
del Parleme
scaturite da
richiesta de
l'attività pro
tempo a que
di Previdenz
cata riforma
Presidente a
brano avviar
categoria.

Ma la « cris
è indispensa
trent'anni, ve
solo l'attività

Avv. RAOUL CAGNANI

**Componente del Consiglio Nazionale Forense
per il Distretto dell'Emilia-Romagna**

Chi, come me, ha vissuto l'esperienza dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi sin dal suo sorgere, nell'anno 1972, non può che rallegrarsi dell'iniziativa che oggi si realizza e che dimostra ancora una volta — se pur ve ne fosse bisogno — la utilità dell'organismo, sorto per la volontà di un Uomo di alto impegno e di profonda umanità, sempre pronto a cogliere le esigenze della nostra categoria, che così degnamente egli rappresentò in Bologna: Pietro Valenza.

E, per la verità, bisogna dire che l'URCOFER — ente di fatto, ma per ciò stesso privo di burocratismi inutili — è venuto assumendo in questi anni una precisa sua fisionomia, un ruolo di punta nel portare avanti i problemi dell'avvocatura non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale; di ciò costituisce puntuale conferma l'iniziativa per la convocazione di una Conferenza Nazionale della Giustizia, iniziativa che, superate iniziali diffidenze e resistenze più o meno palesi, sembra avviarsi a concreta realizzazione.

Questo fatto dimostra altresì come l'Unione Regionale colmi un vuoto, e si proponga come anello di congiunzione, come ponte fra la periferia ed il centro; in effetti essa sin qui ha svolto una indispensabile funzione di collegamento fra l'attività degli Ordini del Distretto, realizzantesi in forma unitaria, e quella del Consiglio Nazionale Forense, il cui rappresentante è stato sempre reso partecipe delle decisioni adottate, attraverso la presenza alle riunioni periodicamente convocate. E se vi è un momento in cui il C.N.F. ha l'assoluta necessità di recepire con immediatezza le esigenze della « base » è proprio questo momento estremamente difficile, denso di incognite non solo per l'attività professionale, ma anche per il futuro della Amministrazione della Giustizia.

Occorre, a questo punto, dire che anche il C.N.F., come gli ordini locali, sta vivendo una « crisi di identità »: confinato da una legge professionale arcaica ed inadeguata in una sfera di operatività troppo angusta, che lo vorrebbe impegnato esclusivamente nell'esercizio della funzione giurisdizionale di carattere disciplinare e nella tenuta dell'Albo dei patrocinanti avanti le Magistrature superiori, esso ha di fatto, soprattutto in questi ultimi anni, superato tali limitazioni, proponendosi come organo rappresentativo dell'Avvocatura italiana nel senso più lato del termine, dibattendo i problemi della categoria e portandoli all'attenzione del Parlamento e del Governo; imprimendo un carattere unitario alle iniziative scaturite dall'attività dei Consigli degli Ordini; esprimendo, spontaneamente o su richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, pareri su disegni di legge concernenti l'attività professionale e l'Amministrazione della Giustizia; agendo, da qualche tempo a questa parte, in stretto collegamento con gli amministratori della Cassa di Previdenza, i problemi della quale — soprattutto per quanto concerne l'auspicata riforma in fase di avanzata realizzazione, grazie all'opera infaticabile del suo Presidente avv. Berti Arnoaldi Veli, e dei Suoi validissimi collaboratori — sembrano avviarsi ad una soluzione tale da soddisfare le esigenze e necessità della categoria.

Ma la « crisi di identità » cui ho accennato deve essere superata: a questo fine è indispensabile che la riforma della legge professionale, in gestazione da circa trent'anni, veda anch'essa finalmente la luce, per collocare nel giusto ruolo non solo l'attività del C.N.F. e degli Ordini locali, ma anche quella — importantissi-

ma — dei Sindacati forensi, stabilendo la sfera di competenza di ciascun organismo, nella prospettiva di una generale riqualificazione della figura dell'avvocato, partecipe — e non passivo spettatore — della rapida (e certamente non indolore) trasformazione di una società civile in continuo divenire.

Peraltro, questo « salto di qualità » richiede anche, come indeclinabile presupposto una presa di coscienza che si traduca in una più vasta ed attiva partecipazione degli Avvocati, « uti singuli » ed attraverso i loro organismi rappresentativi, alla soluzione dei problemi che ci assillano; ciò anche al fine di dare maggiore risonanza alla voce di una categoria che, fino ad oggi, molto spesso non ha trovato adeguato ascolto neppure attraverso il C.N.F. presso le maggiori istanze politiche del Paese.

Per queste ragioni — e credo di poter affermare che l'intero C.N.F. condivide questo punto di vista — l'iniziativa di dar vita ad un notiziario regionale non può che essere approvata, appoggiata e condivisa, nella convinzione che essa gioverà non solo all'informazione e all'aggiornamento degli iscritti, ma anche a stimolare il dibattito e, quindi, l'attività dei rappresentanti della categoria ad ogni livello.

Avv. ANGIOLA SBAIZ

Presidente Consiglio Ordini Bologna

Del nostro caro Valenza ha detto molto degnamente il Presidente della nostra associazione regionale. E di Lui parlano — con viva voce quasi fosse, ad un anno dalla scomparsa, ancora fra noi — le Sue parole che questo numero del notiziario riporta. Pronunziate in memoria di Mario Jacchia, esse — con scarso realismo ma altissimo sentire — modellano la figura dell'avvocato: modello vecchio, come è vecchia la nostra professione, ma pur sempre, oggi più che mai, validissimo.

Anche l'iniziativa del « Notiziario regionale » che sono lieta di aver contribuito a far coltivare e realizzare, sarebbe stata certamente a Lui gradita. Dipende ora da noi, cari colleghi, che essa si consolidi, prosperi e abbia buona sorte.

De re nostra agitur, e ben sappiamo con ciò che non sono certo esclusivamente *nostri* i problemi che direttamente o indirettamente saranno in aperto dibattito affrontati su queste pagine, che essi non riguardano, se non sfiorandoli, i nostri personali interessi (anche questi, del resto, non certo solo di vile metallo ma di altra più nobile qualità) ma quelli della Giustizia (e scriviamolo pure con la maiuscola) e cioè della nostra libera comunità civile, dello Stato.

Non si tratta di teorie o ideologie di cui questo foglio voglia farsi il banditore: siamo oggi immersi, più che ogni altro Ordine professionale, penso, nella realtà viva del nostro Paese fino al collo. Non possiamo ignorarla. E perciò i nostri problemi, da quelli dell'ordinamento interno e internazionale istituzionale, giudiziario in specie e nostro professionale, a quelli delle riforme legislative sostanziali processuali previdenziali, della formazione dei giovani, della tutela legislativa costituzionale e giudiziaria, degli interessi e diritti dei cittadini, non possono trovarci indifferenti o assenteisti.

Nonostante imperdonabili ritardi, lentezze, perplessità non scevre da equivoci sui fini e sui mezzi, è ora maturata la stagione in cui si tenta di affrontare e risolvere,

quasi i
essere
ne cons
In tale
teri cor
spettazi
E lo so
più di
di ogni
ve Com

quasi in un solo contesto, problemi vitali del genere e in cui, come dovrebbe essere di ogni democrazia bene ordinata, la pubblica opinione comincia ad esserne consapevole.

In tale situazione, gli avvocati si pongono di fronte al legislatore e ai pubblici poteri come interlocutori dotati, se non altro, di particolare esperienza nella prospettazione delle esigenze dei consociati, delle loro attese, delle loro doglianze.

E lo sono — il che va ricordato quasi sul frontespizio di questo nuovo foglio — più di noi singoli che poco possiamo contare, i nostri Ordini i quali, al di fuori di ogni burocratismo e gerarchia associativa, continuano ad avere nelle rispettive Comunità cittadine un ruolo insopprimibile.

IL DOTT. DE ROBERTIS LASCIA LA PRESIDENZA DELLA CORTE D'APPELLO

La rivista inizia le pubblicazioni nel momento in cui il dott. Corrado De Robertis — Presidente della nostra Corte d'Appello — termina l'attività di magistrato dopo circa 46 anni di carriera svolta, in gran parte, nella nostra Regione. Dal febbraio 1975 ha svolto le funzioni di Presidente della Corte d'Appello di Bologna. Numerose volte è stato Presidente della commissione per l'esame di procuratore legale.

Desideriamo rinnovare, da queste pagine, il saluto e l'apprezzamento per l'attività dal dott. De Robertis svolta, per l'impegno profuso, per l'esempio di serietà e laboriosità che in questi anni ha dato, per la collaborazione mai rifiutata allorché problemi comuni agli « operatori del diritto » si presentavano.

Ci auguriamo che la collaborazione possa proficuamente proseguire su queste pagine, in quanto l'esperienza e la conoscenza dei problemi della giustizia (siano essi i « grandi », oppure quelli pratici, non meno importanti, di tutti i giorni) che il dott. De Robertis in tanti anni ha acquisito, potranno risultare utili a tutti coloro che svolgono l'attività di avvocato o magistrato.

Lo ringraziamo, intanto, di averci autorizzato a pubblicare il commovente saluto di commiato che ha indirizzato agli avvocati bolognesi a conclusione di un simpatico incontro conviviale.

Amici,

il mattino del quattro gennaio, quando mi resi finalmente conto di non dover più tornare al consueto lavoro, mi investì una strana sensazione: di aver cioè sognato per quasi mezzo secolo percependo in quel momento, come ad un risveglio, che io avevo lavorato, agito, vissuto una certa vita, esercitato certe funzioni, senza avvertire lo scorrere del tempo, senza ricordare, se non (ripeto) come un sogno, aule di udienza, celebrazione di processi, stesura di sentenze. Ed ho constatato che tutto ciò avevo fatto, per decenni, senza mai annoiarmi, senza che il lavoro avesse inciso minimamente sulla mia resistenza fisica ed intellettuale, senza che mai fosse intervenuta stanchezza, idiosincrasia per i fascicoli, per le riviste di giurisprudenza, per le udienze, per i libri da consultare, per le discussioni cui partecipare.

Questa precisa sensazione mi ha consentito di ricollegarmi agli anni dell'entusiasmo giovanile, gli anni che ho sempre definito della « magica, splendida, incertezza », quando mille disegni per l'avvenire formulavo e tante ansiose aspirazioni nutrivo. Mi è sembrato che quegli anni fossero presenti al mio spirito, quasi che non fossero trascorsi quarantasei anni.

Ho tratto il convincimento che, se il corpo già da segni di stanchezza, la mia mente è ancora giovane e tale gioventù è stata conservata dal lavoro, con il lavoro dall'entusiasmo, e con l'entusiasmo dalla immutata coscienza del dovere da compiere. Incorrotta la limpidezza del sentimento che mi ha sempre sorretto, non sopite le sollecitazioni ad operare, fermo nell'affrontare i giorni che, lontano dalle mie funzioni e da coloro che mi circondavano, mi sarà dato di vivere, con

l'impegno
fetto, la
la mia
preoccu

Forse ci
non ad
screzion
ne, con
cienze,
gravato
rali.

Fra colo
conforto
e non so
rie sedi
perchè a
ho trasc
è format
la mia gi
sfigurare

Ancora c
quante s
ripeterla,
limiti del
ogni mor

Noi magi
volte, di
sprovved
zioni, all
stro oper
la nostra
tecnica o
to che o
necessità
non solo
vita di sa
bero la n
Con ques
questa ri
simpatia,
se li riter
farne par

l'impegno di essere sempre presente a me stesso e di ricordare la bontà, l'affetto, la gratitudine che debbo a coloro che hanno contribuito a rendere serena la mia vita di magistrato, che, come ho avuto occasione di dire, si è svolta senza preoccupazioni, senza inconvenienti, senza infortuni che turbassero la mia serenità.

Forse ciò si è verificato perché all'esercizio delle funzioni ho sempre atteso e non ad altro, con quel distacco necessario per serbare indipendenza, con la discrezione di vita quotidiana che sottrae il quotidiano giudicare ad ogni deviazione, con l'umiltà della propria condizione umana e delle relative inevitabili insufficienze, con somma fiducia nella buona volontà di tutti affinché non avessero gravato di rimorsi ed avessero giustificato errori e deficienze caratteriali e culturali.

Fra coloro che mi hanno circondato di stima, affettuosa stima, che mi è stata di conforto, ci siete voi, proprio voi, testimoni giorno per giorno della mia opera; e non solo voi che mi avete conosciuto qui a Bologna, ma anche i legali delle varie sedi per le quali ho peregrinato. Un particolare ricordo per il Foro forlivese, perché a Forlì sono rimasto ininterrottamente per quattordici anni, perché a Forlì ho trascorso gli anni giovanili, all'inizio del mio lavoro, quegli anni nei quali si è formato la mia esperienza di fondo per continuare degnamente, quegli anni della mia gioventù che sono stati suscitatori della mia volontà di apprendere e di non sfigurare.

Ancora dico ciò che altra volta dissi: quanto ho imparato dagli scritti difensivi, quante sollecitazioni ad approfondire, ad indugiare nella ricerca, a prolungarla e ripeterla, a fermarmi solo quando una decisione fosse stata appagata, sia pur nei limiti delle mie cognizioni, ma al limite sempre della mia coscienza, presente in ogni momento e solo lenimento del timore di errare.

Noi magistrati e voi avvocati godiamo di... cattiva stampa, oggetto di ironie e, alle volte, di sarcasmi, e sempre più frequentemente oggi, di dissacrazione. Ma gli sprovveduti qualunquistici denigratori dovrebbero guardare addentro, senza prevenzioni, alla nostra vita professionale: dovrebbero partecipare al tormento del nostro operare, alla difficoltà somma del giudicare, alle delusioni nelle quali, per la nostra fallibilità, incorriamo. Vorrei che seguissero, se la loro preparazione tecnica o, quanto meno, la loro serenità glielo consentisse, lo studio appassionato che ogni processo comporta, le ricerche doverose, le conclusioni sofferte, le necessità di quotidiano aggiornamento professionale in ogni campo del diritto e non solo del diritto; vorrei, in conclusione, che si rendessero conto della nostra vita di sacrificio, di serenità, di doverosa serenità. E sono certo che riconoscerebbero la nobiltà, — e non è retorica! — del servizio che prestiamo alla comunità. Con questi sentimenti di sincera affettuosa stima, cari amici, vi ringrazio per questa riunione con la quale avete voluto rinnovare a me la vostra corrisposta simpatia. Se mi è permesso, formulo un augurio che non posso non formulare: se li riterrete degni, questa simpatia possiate nel corso degli anni riversare (e farne partecipi) sui miei figli che continueranno ad operare fra di voi.

(Corrado de Robertis)

INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Il 20 dicembre u.s. è stato firmato, a Roma, l'accordo per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti degli studi professionali.

Alla stesura della bozza, dopo lunghe trattative, delle quali, va detto, non è stata data, almeno a livello periferico, adeguata informazione alla nostra categoria, sono pervenuti, in rappresentanza dei lavoratori la FILMCAS - CGIL, la FISASCAT - CISL e l'UILTUCS -UIL, e, in rappresentanza della parte datoriale, vari sindacati e federazioni nazionali di professionisti (architetti, biologi, consulenti del lavoro, avvocati, geologi, ingegneri, geometri, medici, notai ecc.). Per gli avvocati, la FESAPI, la Federazione dei Sindacati degli avvocati e procuratori italiani, con sede in Roma.

I punti essenziali dell'accordo sono i seguenti:

— sua validità, con effetto retroattivo, dall'1-12-78 al 30-4-1981. Tacito rinnovo, in caso di mancata disdetta, per un anno, e così di anno in anno;

— il personale è classificato su cinque livelli, distinti in base alle mansioni svolte, nello studio, deal lavoratore. Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del contratto i laureati o diplomati che svolgono negli studi pratica e tirocinio professionale al fine esclusivo di conseguire l'abilitazione all'esercizio delle rispettive professioni;

— paga tabellare comprensiva di ogni componente della retribuzione: primo livello, L. 400.000; secondo livello, L. 300.000; terzo livello, L. 250.000; quarto livello L. 230.000; quinto livello, L. 205.000.

A titolo di liberalità, in occasione della conclusione del contratto, la somma « una tantum » di L. 80.000 da corrispondere a tutti i lavoratori in servizio alla data dell'1-12-1978.

— Indennità di contingenza riconosciuta al lavoratore in base ai seguenti valori « punto »:

— dall'1-5-78 fino al 30-4-1979, L. 800 (L. 720, per personale d'età inferiore a 18 anni) e L. 600 per il personale apprendista. Dall'1-5-79 al 20-4-1980, L. 1.600 (L. 1.440 per personale d'età inferiore a 18 anni) e L. 1.200 per il personale apprendista. Dall'1-5-1980 in poi, L. 2.389 (L. 2.150 per personale d'età inferiore a 18 anni) e L. 1.792 per il personale apprendista;

— a far tempo dall'1-1-1978, cinque scatti triennali di anzianità nella misura del 3% della paga base tabellare a decorrere dal 18° anno d'età e comunque dopo il termine del periodo di apprendistato;

— durata del lavoro fissata in 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giornate. Al sabato l'attività lavorativa dovrà avere comunque termine non oltre le ore 13.

Lavoro straordinario previsto con carattere di eccezionalità, entro il limite massimo di 200 ore annue.

— A decorrere
con facoltà
Le ferie p

Premio ferie
za con il p

— L'apprendista ed il
essere assai
periore a

Agli apprendisti
bellare ed
90% della

— Il termine
periodi di
posto pot
tore, per

— paritetici
zianità, i t
15 gg., 20
gli stessi l

— sono fatta
di fatto ac

La classifica
soltanto e
velli divers
sivamente
ri ecc.).

Il primo liv
lam edia s
ampi poter
secondo li
elevate cap
nell'ambito
bilità di un
dell'attività
il criterio c
catamente
chiesta dal

— A decorrere dall'1-5-1978, ferie annue nella misura di 25 giorni di calendario con facoltà del datore di lavoro di stabilirne il periodo dal maggio all'ottobre. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.

Premio ferie pari al 30% della paga base tabellare, da corrispondersi in coincidenza con il periodo di ferie e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno.

— L'apprendistato è ammesso, con varie eccezioni, per il terzo ed il quarto posto ed il quarto livello, per un periodo rispettivo di 12 mesi e di 24 mesi. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20.

Agli apprendisti del quarto livello spetta per i primi 12 mesi l'80% della paga tabellare ed il 90% per il residuo periodo. Agli apprendisti del terzo livello spetta il 90% della stessa paga base.

— Il termine di comporta è previsto in giorni 180, computabili anche cumulando periodi di malattia, nell'anno solare, di tempo inferiore. La conservazione del posto potrà essere prolungata, a determinare condizioni ed a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non retribuito di 90 giorni;

— pariteticità, nel preavviso, fra dimissioni e licenziamento. Fino a 5 anni di anzianità, i termini di preavviso, dal quinto al primo livello, sono rispettivamente di 15 gg., 20 gg., 30 gg., 40 gg. e 60 gg. —Oltre i 5 anni di anzianità, i termini, per gli stessi livelli, sono di 20 gg., 30 gg., 40gg., 60 gg. e 90 gg.;

— sono fatte salve, per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore.

* * *

La classificazione del personale è predisposta dal contratto su cinque livelli, ma soltanto eccezionalmente potranno trovare applicazione, per gli studi legali, livelli diversi dal terzo e dal quarto, oltre che dal quinto, che però prevede esclusivamente mansioni di carattere ausiliario (addetti alle pulizie - fattorini - uscieri ecc.).

Il primo livello riguarda, infatti, lavoratori, muniti di diploma di laurea o di scuo- lam edia superiore, con funzioni direttive sull'intera attività dello studio e con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa; i lavoratori di appartenenza al secondo livello sono quelli investiti di mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico professionali e/o creative, e con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare, nonché con eventuale responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti: le funzioni direttive connesse al primo livello, il criterio dell'autonomia di iniziativa previsto per entrambi detti livelli e più marcatamente per il primo, la specifica capacità tecnico professionale e creativa richiesta dal secondo livello e che pure il primo livello prevede rafforzata dalla

esistenza del titolo di studio, la presupposta esistenza dell'attività di altri dipendenti che il lavoratore del primo e del secondo livello dovrà coordinare e controllare, escludono, cioè, che tali figure di lavoratore possano trovare riscontro nella realtà degli studi legali a struttura tradizionale. Ed i « profili professionali » e le « qualifiche » corollario delle declaratorie del secondo livello — il primo livello, invece, in sintomatica analogia con il primo livello super dei dipendenti (con funzioni di carattere direttivo) dalle aziende commerciali, non esemplifica figure di lavoratori, — confortano questo convincimento.

Terzo e quarto livello, dunque, la cui fondamentale distinzione è che i lavoratori del terzo sono quelli investiti di « mansioni di concetto operativamente autonome », mentre, col quarto livello, il lavoratore svolge « esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite ».

Le mansioni di concetto, è noto, pur se svolte senza funzioni direttive e ridotte dal criterio dell'autonomia soltanto operativa, implicano sempre un'attività intellettuale « originale » che comporta, almeno in parte, iniziative autonome e correlativa responsabilità. Nell'impiegato d'ordine, le mansioni sono invece esecutive, pur se talora si è riconosciuto che non ne muta la natura un potere di iniziativa e di autodeterminazione di misura modesta, sempre nello stretto ambito di specifiche

Deriva da tale assunto che i dipendenti particolareggiate direttive del preposto. degli studi legali trovano collocazione, nella maggioranza dei casi, più che nel terzo, nel quarto livello per essere di solito di mero ordine la loro attività, pur se i compiti affidati sono molteplici e di contenuto diverso l'uno dall'altro.

Sotto quest'ultimo profilo giova rilevare che sia per il terzo che per il quarto livello si è introdotto, per l'ipotesi di un solo dipendente, il criterio della « promiscuità », nel senso che una pluralità di compiti, che rientrano ovviamente tutti nei profili professionali tracciati di ciascuno dei detti livelli, lascia immutati la qualifica ed il grado del lavoratore.

L'art. 2 della bozza contrattuale include, infatti, nel quarto livello « segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela », e, nel terzo livello, i « segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela ».

Va ancora rilevato che l'elencazione dei profili professionali del quarto livello esaurisce, salvo casi particolari, le mansioni cui sono adibiti i dipendenti degli studi legali, il che convalida quanto precede. Sono infatti compresi in essa i dattilografi, gli stenodattilografi, i centralinisti telefonici, gli addetti all'accettazione clienti e registrazione dati, gli addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti pubblici o privati, gli addetti alla compilazione di libri paga e dei contributi ecc.

L'elencazione del terzo livello, invece, non prevede alcun profilo professionale di stretta pertinenza degli studi legali, fatta eccezione per il segretario unico con mansioni promiscue di concetto e d'ordine, pure previsto, come si è detto, nel quarto livello, con limitato riferimento alle sole mansioni d'ordine.

Un'ultima considerazione: l'accordo in esame è un contratto collettivo di diritto comune, come tale con efficacia limitata agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. In assenza del requisito dell'iscrizione, l'accordo non è quindi applicabile, salva la spontanea recezione, anche per comportamento concludente, della sua normativa nel regolamento individuale.

Tuttavia, con
ficiente (art.
tranno non è
di controver
sumibilmente
prevede l'ac
rapporto di
per la sua r
specifici del

Tuttavia, con particolare riferimento alla determinazione della retribuzione sufficiente (art. 36 della Costituzione), le indicazioni del contratto direttivo non potranno non essere ugualmente utilizzate quali parametri di valutazione, pur in casi di controversia fra non iscritti alle associazioni stipulanti. E tale utilizzazione presumibilmente si risolverà, in dette ipotesi, nella pratica applicazione di quanto prevede l'accordo, che, introducendo un'ormai organica e completa disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli studi professionali, tenderà ad elidere, per la sua regolamentazione, possibili riferimenti a diversi contratti collettivi non specifici del settore.

Avv. Pietro Ruggieri

PER I GARAGES NON C'E' EQUO CANONE.

LA CASSAZIONE SULLA CLAUSOLA ISTAT E LE AREE NUDE.

Cominciano ad uscire le prime sentenze che fanno già applicazione della legge sull'equo canone. Sono sentenze di giudici di merito.

I giudici di diritto — quelli della Cassazione, cioè — si occupano delle questioni dopo i primi gradi di giudizio, e quindi con anni di ritardo.

La prima sentenza che dobbiamo segnalare si riferisce ai garages, e conferma un indirizzo dottrinario già consolidato. Stabilisce, cioè, che i contratti di locazione relativi a sole autorimesse (ad uso privato) sono soggetti esclusivamente alle norme del Codice civile (possono quindi — se disdettati nei termini stabiliti — essere fatti cessare alla scadenza contrattuale, e i relativi immobili locali a qualsiasi canone, purché — ovviamente — concordato). « La locazione in questione — ha detto nella sua sentenza il Pretore di Milano dott. Porqueddu — non rientra fra quelle che possono godere dei benefici della disciplina di cui alla legge n. 392/78. L'art. 67 di tale legge (sotto la rubrica « contratti in corso soggetti a proroga ») dispone infatti l'ulteriore proroga dei « contratti di locazione di cui all'art. 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente »; orbene, dall'esame dell'art. 27 si desume chiaramente — continua il Pretore — che la locazione di un box non può essere inclusa in alcuna delle categorie di contratti ivi elencate: il che ben si comprende, del resto, posto che lo scopo del legislatore è quello di estendere la nuova proroga soltanto a contratti rilevanti sotto il profilo sociale ». Nella motivazione della decisione, il dott. Porqueddu stabilisce — per incidens — anche altri principii: e cioè — anzitutto — che la conduzione di un garage e di un appartamento a far tempo dalla stessa data « non è di per sé sufficiente a far ritenere la sussistenza del nesso pertinenziale fra l'alloggio ed il box, essendo a tal fine necessario dimostrare che il proprietario della cosa principale pose in modo durevole al servizio di questo la cosa accessoria ». Afferma nella stessa sentenza ancora il dott. Porqueddu che anche l'eventuale concessione — da parte dello stesso locatore — del garage e dell'appartamento con un unico contratto può di per sé costituire « solo vago indizio, e non certo prova, della creazione del nesso pertinenziale » (il Pretore richiama — a questo fine — una sentenza nella quale la Cassazione ha avuto modo di osservare che « con un unico contratto possono essere concessi in locazione due distinti immobili, senza che per ciò, solo uno di essi venga ad essere pertinenza dell'altro, e pertanto se l'uno è adibito ad uso di abitazione e l'altro ad uso diverso, a ciascuno va applicato il rispettivo regime, giacché — è pacifico — non può essere il locatario a costituire il vincolo pertinenziale »).

Sempre della Pretura di Milano (Pretore dott. Colla) abbiamo da segnalare un'altra interessante sentenza. Il giudicante (che ha anche espresso il motivato avviso — relativamente alla legislazione vincolistica — che non è applicabile lo jus superveniens per quanto riguarda le variazioni sopravvenute in corso di causa nel reddito stabilito dal legislatore per poter godere della proroga dei contratti) ha precisato che non possono essere ritenuti « rinnovi contrattuali » quelli intervenuti dopo una disdetta di contratto, anche non seguita da azione giudiziale. Ciò al fine di stabilire la durata dei contratti non soggetti a proroga (ove, appunto, i 4 — o 6 anni — di durata decorrono, secondo gli artt. 65 e 71, dall'inizio del contratto o dall'ultimo rinnovo).

La Cassazione dal canto suo si è pronunciata su due questioni fra le più controverse in materia di locazioni. La prima riguarda le aree nude, e la seconda la efficacia delle clausole Istat.

Sul primo argom
proroga legale c
Come si vede, l
altrimenti) e no
scorso). Ma app
tare l'assunto) è
va varata ultima
st'ultima alle loc
sciplina dei cont
si pone in strett
riferirsi anche a

Quanto alle clau
Si tratta di que
e che — col rife
della svalutazion
sca contro l'aume

Fu allora che ven
l'inefficacia delle
ben s'è sempre s
bellamente a cres
avevano diritto di
sto di quei beni
diverso dall'abita

Subito dopo la «
l'inefficacia delle
i soli contratti pro
tirono equamente
detto — si è ora
nata ad esercitare
stabilito che « la
dei canoni di loca
netaria, si applica
le, e non anche a
scadenza del ter

Discende da ques
tendere dai loro
avrebbero dovuto
ne — a titolo di c

Sul primo argomento la Cassazione ha detto che « le norme che disciplinano la proroga legale delle locazioni non sono applicabili alle locazioni di nuda area ». Come si vede, la pronuncia è relativa al regime vincolistico (né poteva essere altrimenti) e non alla legge cosiddetta dell'equo canone (che è solo del luglio scorso). Ma appare chiaro che la decisione (e la motivazione è tale da confortare l'assunto) è destinata a valere anche ai fini dell'interpretazione della normativa varata ultimamente, ed a portare quindi ad escludere l'applicabilità di quest'ultima alle locazioni del tipo anzidetto. Infatti — se non altro attraverso la disciplina dei contratti soggetti e non soggetti a proroga — la legge sull'equo canone si pone in stretta simbiosi con la normativa vincolistica, alla quale non si può non riferirsi anche a fini ermeneutici.

Quanto alle clausole Istat, i termini del problema sono noti. Si tratta di quelle clausole che erano state inserite nei contratti di locazione e che — col riferimento al costo della vita — tendevano ad annullare gli effetti della svalutazione monetaria. Venne peraltro il 1973, e la campagna arlecchinesca contro l'aumento dei prezzi a base di « grida » e di « telefonate al Governo ».

Fu allora che venne anche stabilita — per decreto legge prontamente convertito — l'inefficacia delle clausole Istat, così che il costo della vita — ovviamente, e come ben s'è sempre saputo dalla lettura del Manzoni quantomeno in poi — continuò bellamente a crescere, meno peraltro che ai fini di quanto i proprietari di immobili avevano diritto di chiedere agli inquilini (non naturalmente, di pagare per l'acquisto di quei beni che, magari, erano venduti dai loro stessi inquilini di locali ad uso diverso dall'abitazione). Ma tant'è: la demagogia voleva questo.

Subito dopo la « grida » governativa di cui s'è detto, si pose peraltro il problema se l'inefficacia delle clausole Istat in questione dovesse intendersi comminata per i soli contratti prorogati, o per tutti quanti. Le sentenze dei giudici di merito si ripartirono equamente in un senso e nell'altro, ma la Cassazione — come già s'è detto — si è ora pronunciata. La Cassazione — con una decisione che è destinata ad esercitare rilevantissimi effetti pratici, anche di carattere economico — ha stabilito che « la norma che prevede l'inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione diretti a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, si applica soltanto ai contratti di locazione già sottoposti a proroga legale, e non anche ai contratti di locazione per i quali non si sia ancora verificata la scadenza del termine finale, liberamente determinato dalle parti ».

Discende da questo principio che i proprietari di immobile hanno diritto di pretendere dai loro inquilini — nel caso di cui sopra — le somme che gli stessi avrebbero dovuto corrispondere negli ultimi cinque anni — termine di prescrizione — a titolo di clausola Istat.

Avv. Corrado Sforza Fogliani

LA PROPOSTA DI LEGGE PER UNA
« NUOVA » CASSA DI PREVIDENZA.

Sembra opportuno riferire su cosa si sta facendo per ottenere la riforma della attuale legge sulla previdenza forense che risale all'anno 1967 (con le modifiche introdotte dalla successiva L. 319/1975).

Il meccanismo previdenziale di queste leggi ha provocato il malcontento della classe forense in quanto prevede un contributo personale progressivo con punte di contribuzione confiscatorie, unite ad un trattamento pensionistico livellato, completamente sganciato dalla contribuzione.

Ne deriva un premio per coloro che si sottraggono agli obblighi fiscali e contributivi, ed una vera presa in giro per i contribuenti onesti, i quali debbono porsi l'alternativa o di evadere massicciamente la contribuzione o di vedersi attribuita, al momento del pensionamento, una cifra assai inferiore ai contributi versati. Si arriva all'assurdo di vedere attribuita la medesima pensione a chi versa quattro milioni di contributi annui ed a chi versa, invece, quattrocentomila lire.

In poche parole, nella maggioranza dei casi, l'avvocato che contribuisce onestamente, paga la pensione a uno o più colleghi più poveri, o evasori, che non contribuiscono altro che per minime somme.

Questa situazione non poteva essere accettata non trattandosi di denari dello Stato, ma della gestione dei nostri fondi previdenziali provenienti dalle nostre contribuzioni, per cui rendendosi portavoce dello scontento suscitato tra gli iscritti dalla iniquità della legge gli organi della Cassa di Previdenza, fra i quali va ricordato il Presidente, Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli, si sono mossi riuscendo, nell'ottobre 1978, a fare presentare una proposta di legge (n° 2509) di iniziativa degli On. deputati Cattanei, Sabbatini, Cossiga, Labriola, Del Pennino, Gargani Giuseppe, Pontello,

Amella, Vernola, Revelli e Pezzati, con la quale, senza innovare le strutture, si introducono i principi della proporzionalità al reddito professionale netto, del contributo personale annuo; della proporzionalità della pensione ai contributi personali versati; della autotassazione; di un correttivo mutualistico dato da un minimo di pensione più alto di quello attuale; di un minimo di contributo stabilito per ovviare al rischio di iscrizione di soggetti non effettivamente esercenti la professione.

Inoltre la proposta di legge prevede la graduale abolizione dei contributi diversi da quelli soggettivi (marche Cicero ecc.), per arrivare ad un sistema di pura commisurazione al reddito degli oneri, introducendo, infine, una facoltà di rivalsa nei confronti del cliente, a copertura parziale del contributo soggettivo.

Questa proposta ha raccolto il consenso di quasi tutte le rappresentanze professionali, anche perché prevede (art. 21) norme transitorie che abbassano al 10% i contributi personali obbligatori determinati sul reddito professionale netto prodotto negli anni 1975 e successivi (previsti con aliquote dall'8 al 20% dalla legge 22/7/75 n° 319), sui redditi superiori ai 6 milioni annui e la possibilità, per chi ha già pagato di più, di ottenere la restituzione della differenza.

Nel timore di vedere insabbiata questa proposta di legge, che indurrebbe la categoria ad una maggiore « sincerità » fiscale, premiando con alte pensioni chi dà contributi alti, alcuni membri del Consiglio dell'Ordine di Bologna, con l'appoggio del Consiglio stesso, hanno indetto a Bologna una riunione dei rappresentanti dei Consigli degli Ordini dell'Italia settentrionale e centrale, coronata dal successo di larga partecipazione, nel corso della quale sono state decise alcune iniziative per appoggiare la pro-

posta di legge
ne la rapida
zione in Parl

Tutti i Consi
ti hanno decis
assemblee de
loro conosce
ma di esser
autorizzate, e
terventi press
interventi a m
ad altre form
mare l'attenzi
stri problemi.

posta di legge e per vedere di ottenere la rapida discussione ed approvazione in Parlamento.

Tutti i Consigli degli Ordini interessati hanno deciso di indire, in tempi brevi, assemblee degli iscritti, per portare a loro conoscenza le iniziative che, prima di essere prese, dovranno essere autorizzate, e che si compendiano in interventi presso i Parlamentari locali, in interventi a mezzo della stampa, e anche ad altre forme di attività volte a richiamare l'attenzione del Governo sui nostri problemi.

L'On Cattani, presentatore della proposta di legge, ha già assicurata la sua collaborazione.

Per il giorno 3 Febbraio 1979 è stata indetta altra riunione, sempre a Bologna, dei rappresentanti dei Consigli degli Ordini, per definire, secondo le risultanze e gli elementi scaturiti dalle Assemblee degli iscritti, le iniziative da prendere.

Non resta che sperare che il Governo abbia anche attenzione per i nostri problemi ...starà a noi fare di tutto per ricordarglieli.

Avv. Alberto Leone

Avv. Lelio Zappoli

Avv. Francesco Zucconi

E' INCOSTITUZIONALE IL POTERE DEL C.N.F. DI DETERMINARE LE TARIFFE FORENSI ?

Pret. civ. di Carpi, ordin. 20 settembre 1978 est. A. Tosatti.

E' non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio, degli artt.: unico della L. 7.11.1957 n. 1051; 1 della L. 3.8.1949 n. 536; 3 del D. L/vo Luog. 22.2.1946 n. 170; unico della L. 22.1.1934 n. 36; 57, 58, 59, 60, 61 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578; per effetto dei quali spetta al Consiglio Nazionale Forense la determinazione delle tariffe forensi, che successivamente il Ministro di grazia e giustizia approva e rende vincolanti; in relazione al contrasto con gli artt. 1, co. 2°; 2; 3; 24, co. 1°, 2°, 3°; 25, co. 1°; 41; 101; 104 co. 1° della Costituzione.

(omissis)

Occorre premettere che le norme in questione demandano il potere di determinare le tariffe professionali degli avvocati e procuratori al Consiglio Nazionale Forense, prevedendo soltanto l'approvazione formale della deliberazione del medesimo da parte del Ministro di Grazia e Giustizia (cfr. art. 3 D.L. L. 22.2.1946 n. 170, richiamato dalle successive Leggi 3.8.1949 n. 536 e 7.11.1957 n. 1051): la legge fondamentale sull'ordinamento di tale professione poi statuisce che « la Autorità Giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati ai termini dell'art. 58 » (cfr. art. 60 co. 4 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578), vale a dire che deve sempre e comunque attenersi alla determinazione delle tariffe come prestabilite dal Consiglio Nazionale Forense, il quale soltanto è abilitato a vagliare insindacabilmente ed in via generale ed astratta i criteri indicati dall'art. 58 cit. Orbene, il limite di inderogabilità dei minimi delle tariffe, essendo stabilito non dalla Legge bensì dall'ordine professionale, attraverso il meccanismo denunciato, si concreta in un più generale limite dell'operato del Magistrato che decide la controversia.

In sostanza dunque l'ordine forense si fa arbitro, in forza delle disposizioni di Legge in oggetto, della amministrabilità della Giustizia in concreto, essendo evidente che la possibilità di adire gli organi attraverso i quali essa è amministrata dipende essenzialmente da quanto ciascun soggetto è tenuto a pagare, a fronte delle possibilità economiche del medesimo.

In tal modo quello che dovrebbe essere il « servizio pubblico della Giustizia », come la struttura pubblicistica dei Tribunali sembra configurare, si converte giocoforza per il cittadino alla fruizione di un servizio prettamente privatistico fornito dalla miriade di studi legali, non frenati nemmeno dalla concorrenza per il fatto precipuo che l'organo di categoria stabilisce insindacabilmente le tariffe che ciascuno studio deve applicare.

E' tale situazione che questo Pretore pone dunque a fondamento del lamentato contrasto tra

le norme che la permettono, ed anzi la impongono, e i principi costituzionali.

1) - In primo luogo si denuncia pertanto la violazione da parte delle norme in oggetto dei principi supremi dell'ordinamento di cui agli artt. 24 co. 1, 2, 3 e 25 co. 1, in relazione agli artt. 2, 3 e 41 cost.

a) Il « Diritto inviolabile della difesa » (diritto di agire in giudizio - cfr. co. 1 art. 24 - non meno che di difendersi se vi si è convenuti) è indubbiamente « diritto inviolabile dell'uomo », quale sancito dal disposto combinato dagli artt. 24 e 2 Cost.: orbene, tale diritto viene ad essere seriamente conculcato dalla sussistenza degli studi legali che, nel fare indubbiamente anche l'interesse del cittadino-cliente che si rivolge loro, ne limitano pure grandemente la piena esplicata, per la loro intrinseca struttura di imprese private a scopo di lucro. La consapevolezza poi, in genere, che adire gli organi di giustizia « certa » spinge molti soggetti fino al punto di rinunciare al proprio « inviolabile » diritto a fronte dell'impossibilità dell'esborso. Il diritto di difesa appare quindi violato anche a fronte del disposto del co. 3 dell'art. 24 Cost., in quanto il vigente sistema se prevede, almeno formalmente, che siano assicurati i mezzi per difendersi avanti ad ogni giurisdizione ai non abbienti, non consente tuttavia, per chi non è tale, di avvicinarsi alla Giustizia ad un prezzo proporzionato: non si dovrebbe infatti in verità parlare di « prezzo » bensì di « tassa », ove si consideri la Giustizia come un pubblico servizio in ogni sua componente.

b) Sotto un secondo aspetto appare inoltre violato il principio supremo della difesa, vale a dire quanto all'effettiva possibilità che il cittadino sia giudicato, o viceversa ottenga una pronuncia giurisdizionale, dal « giudicare naturale » precostituito per legge », col che si denuncia pertanto la violazione dell'art. 25 co. 1 Cost. da parte delle medesime norme citate. Il principio del « giudice naturale » è infatti emanazione di quello più generale di difesa e consiste storicamente nella civile conquista di costruire il potere giudiziario assolutamente svincolato da qualsiasi altro potere che possa, interferendo nel suo operato, sostituirsi al Giudice: il costo della Giusti-

zia infatti tendono dal sistema spingerlo verso giustizia, quali regole familiari

c) Sotto un altro il principio di uguaglianza al principio di uguaglianza è proprio la libertà, proclamata essere conculcato di un soggetto diritto, o che sia mal difeso

Avviene dunque norma costituzionale accadrà infatti date dalla « ciascuno » detto per le proprie tute ottenere zionalmente ga situazione e riazionabile, non

d) Il principio norme, del dis infatti il Pretore contenuto nel n. 1578 non si in relazione ag mente con i pri e 25 Cost., ben anche col disp al titolo III del momento in cui que reso diffic « difesa » dei p sto in essere evidente come giudicato alla s 41 co. 1 e 2 C trasto con l'utili da « recare dan

2) - Secondaria da parte delle degli artt. 101 e l'art. 1, co. 2 C

a) Il meccanismo professionali pre disciplinare il n spese da parte c nere alla delibe Nazionale Foren materia alla leg dell'art. 101 co.

(omissis)

Orbene, anche ammettere che

zia infatti tende oltretutto ad allontanare il cittadino dal sistema degli organi giurisdizionali e a spingerlo verso forme anche primitive di Giustizia, quali quelle semplici e ancestrali delle regole familiari o di clan.

c) Sotto un ulteriore aspetto appare poi violato il principio di difesa, e precisamente in relazione al principio cardine dell'ordinamento, quello di uguaglianza sancito dall'art. 3 co. 1 Cost.: è proprio la uguaglianza davanti alla Legge infatti, proclamata da tale norma, che viene ad essere conculcata ogni qualvolta si verifici il caso di un soggetto che rinuncia a difendere il suo diritto, o che debba accontentarsi che questo sia mal difeso.

Avviene dunque in casi del genere ciò che la norma costituzionale ha la funzione di evitare: accadrà infatti che proprio distinzioni naturali, date dalla « condizione personale e sociale di ciascuno » determinino la discriminazione tra chi, per le proprie condizioni economiche, avrà potuto ottenere la tutela del suo diritto costituzionalmente garantita e chi, pur nella medesima situazione e rispetto al medesimo tipo di diritto azionabile, non avrà potuto ottenerla.

d) Il principio di difesa appare dalle denunciate norme, del disposto dell'art. 41 Cost.: osserva infatti il Pretore che l'operatività del principio contenuto nel citato e sopra riportato art. 60, n. 1578 non solo si pone in contrasto diretta in relazione agli artt. 57 e 58 R.D.L. 27.11.1933 mente con i principi cardine di cui agli artt. 3, 24 e 25 Cost., bensì viene a collidere indirettamente anche col disposto della succitata norma di cui al titolo III della parte I della Costituzione. Nel momento in cui, infatti, venga impedito o comunque reso difficoltoso al cittadino l'accesso alla « difesa » dei propri diritti dal meccanismo posto in essere dalle norme denunciate, appare evidente come tale meccanismo debba essere giudicato alla stregua delle norme di cui all'art. 41 co. 1 e 2 Cost., come « svolgentesi in contrasto con l'utilità sociale » in quanto tale cioè da « recare danno alla libertà del cittadino ».

2) - Secondariamente si denuncia la violazione da parte delle norme in oggetto del disposto degli artt. 101 e 104 co. 1, anche in relazione all'art. 1, co. 2 Costituzione.

a) Il meccanismo di formazione delle tariffe professionali previsto dalle suddette norme, nel disciplinare il modo di liquidazione delle note spese da parte del Giudice, il quale si deve attenere alla deliberazione conforme del Consiglio Nazionale Forense, sottrae la disciplina della materia alla legge, violando il preciso disposto dell'art. 101 co. Cost.

(omissis)

Orbene, anche dove l'interprete giungesse ad ammettere che la riserva contenuta nell'art. 101

Cost. non si configura come « riserva di Legge », c.d. « riserva formale »), ma come « riserva della legge » vale a dire come riserva che fa rinvio ad una disciplina « normativa », ma di carattere « sostanziale » e che quindi prevede l'operatività di una fonte anche « regolamentare », quale è ad ex. quella prevista dall'art. 97 co. 1 Cost., dovrebbesi ugualmente censurare il meccanismo in oggetto: infatti la potestà regolamentare che fa capo indubbiamente al Ministro, in forza degli artt. 1 n. 2 e 3 co. 1 Disp. sulla Legge in generale non è certamente delegabile a soggetti diversi dell'ordinamento, quale ad ex. un ordine professionale, privo di potestà pubblicistica e quindi di potere normativo generale ed astratto.

Anche ove riguardata sotto tale aspetto meno rigoroso, la previsione legislativa di cui al citato art. 3 D.L.L. 22-2-1946 n. 170, appare dunque costituzionalmente illegittima, venendo a ledere comunque la riserva di legge contenuta nell'art. 101 Cost.: ciò stante la carenza di qualsiasi potestà regolamentare pubblicistica da parte dell'ordine forense, o quantomeno la non delegabilità della potestà che fa capo al Ministro od altro organo non facente parte del Governo (come si argomenta dal disposto dell'art. 3, co. 1 e 2 Preleggi, il quale prevede che siano fissati espressamente i limiti del potere regolamentare del Governo e delle altre Autorità a ciò autorizzate).

b) Il meccanismo di determinazione delle tariffe professionali forensi nel vincolare il Giudice alla deliberazione del Consiglio Nazionale Forense, non potendo il Magistrato — almeno secondo la interpretazione dominante — discostarsi dai limiti ivi previsti, viene infine a contrastare, sotto un diverso aspetto, con l'art. 101 co. 2 Cost. e precisamente in relazione a quanto disposto dall'artt. 101 co. 1 e 1 co. 2 Cost.

(omissis)

La legge dovrebbe insomma prevedere che fosse il Magistrato, nell'ambito del potere discrezionale, a statuire, di volta in volta, nella pronuncia giurisdizionale, il costo della singola procedura svoltasi davanti a lui; a tal fine la Legge stessa dovrebbe fissare dei limiti minimi e massimi, tali comunque da permettere al Giudice di attribuire ad ogni prestazione del legale un corrispettivo proporzionato al lavoro effettivamente svolto, come già ora le norme denunciate, di cui alla Legge sull'Ordine Forense, prevedono astrattamente, ma attribuendone poi il compito all'Ordine Forense stesso.

Quello che infatti il Pretore denuncia con la presente ordinanza non è la astratta previsione legislativa di tariffe professionali da cui l'Autorità Giudiziaria non può discostarsi (cfr. art. 60 co. 4 R.D.L. 27.11.1933 n. 1573), bensì il rinvio che le medesime norme denunciate operano agli organi dell'ordine professionale per la determinazione delle stesse: tale rinvio e solo esso

infatti configura, per tutti i motivi esposti nel corso della pregressa motivazione. Il contrasto radicale e insanabile delle disposizioni legislative in questione con i principi costituzionali che prevedono, da un lato l'inviolabilità del diritto di ciascuno alla tutela giudiziale

del proprio diritto, e dall'altro l'indipendenza del Giudice sia soggettiva che oggettiva, così da ogni altro potere, normale e quindi anche semplicemente « di fatto », come da ogni disposizione che non sia quella, unica ammissibile, della Legge.

pù bassi, c
insindacabil
logico della
scioperi (pi
lamento si
Ad esempi
avevano av
riffe non ha

I problemi contenuti nella ordinanza del Pretore di Carpi sono tanti, così complessi e seri, che se — da un lato — sentiamo di doverci scusare per averne fatto, qui, una mera selezione (che tuttavia speriamo essere risultata sufficientemente centrata ed imparziale), esprimiamo — da un'altro lato — la certezza, o almeno la fiducia, che formeranno oggetto di approfondita disamina scientifica nelle specifiche riviste giuridiche.

Qui, dunque, soltanto qualche epidermica impressione. E' vero che la giustizia costa. E' vero che nei costi vi sono anche le parcelle dei difensori. E' vero che non tutti i cittadini hanno sufficienti disponibilità economiche per sostenere quei costi. In conclusione: è vero che, segnatamente nelle vertenze civili, vi sono cittadini che, unicamente per difficoltà economiche, si trovano nell'ambascia di non poter promuovere una lite, o non potere resistere ad altrui pretese, rinunciando così a quell'essenziale « servizio » statale che è l'amministrazione della giustizia, platonicamente garantito a tutti (art. 24 cost.), senza differenza od ostacoli discriminatori (art. 3 cost.).

Come tutto questo non abbia, però nulla a che vedere con le modalità di determinazione delle tariffe forensi, chiunque immediatamente avverte. Se dopo oltre trent'anni di ordinamento costituzionale il legislatore ordinario non ha ancora dato attuazione (fra altre) alla norma di cui all'art. 24, comma 3°, cost., e se l'istituto del « gratuito patrocinio » non è stato ancora modificato e ammodernato, sono questioni non in sintonia con gran parte della ordinanza del Pretore di Carpi.

Taluno forse arriccerà il naso per la definizione dell'esercizio professionale come di « impresa privata a scopo di lucro ». Ma è sostanzialmente ineccepibile. Che ciascuno di noi svolga tanto lavoro del tutto gratuitamente, quando avverte, imperioso, il dovere ed il piacere di mettersi, non per mercede, al servizio della giustizia e/o di un proprio simile che versa in povertà, è cosa che riguarda soltanto la nostra coscienza e della quale, pertanto, rispondiamo solo a noi stessi, escludendone tutti. Magistrati compresi. Che se, piuttosto, si tratta di discorso appena accennato e non portato a termine, nel senso che — senza dirlo — prelude alla concezione del « difensore di Stato », già in altre pagine di questo fascicolo si troveranno le riserve e le perplessità del caso.

Ciò che, a lettura ultima dell'ordinanza, lascia veramente penserosi, è la conclusione che vi si rinviene. Il Pretore non si è limitato a sollevare le articolate e numerose eccezioni che, da svariatissime angolature, renderebbero non manifestamente infondato il dubbio di legittimità del potere, attribuito al C.N.F., di determinare le tariffe professionali; non si è limitato a segnare quante, e quanto importanti, fondamentali norme della Costituzione urtano contro un tale sistema; ha portato il suo intervento fino a indicare (così, nel contrasto, rendendo ancora più palese l'incostituzionalità del vigente sistema) quale potrebbe essere il metodo ideale, da sostituire all'attuale, quello cioè che, se introdotto, spazzerebbe in radice tutta la denunciata illegittimità costituzionale dei nove articoli di legge incriminati. E cioè: a) la Legge (non il C.N.F.) dovrà fissare i minimi ed i massimi delle tariffe forensi; b) e spetterà poi al Giudice (esattamente come è adesso) « statuire, di volta in volta, nella pronuncia giurisdizionale, il costo della singola procedura svoltasi davanti a lui », sì da « attribuire ad ogni prestazione del legale un corrispettivo proporzionato al lavoro effettivamente svolto ».

Non è chi non veda come saranno così rigorosamente rispettate le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 24, 25, 41, 101, 104, della Costituzione il giorno in cui non il C.N.F. ma il Parlamento italiano varerà i minimi ed i massimi delle tariffe professionali forensi.

Un tale perfezionato sistema non sarà soltanto rispettoso dei valori costituzionalmente garantiti (aspetto formale della questione) ma presenterà almeno altri due considerevoli vantaggi: consentirà finalmente agli avvocati di farsi reciprocamente concorrenza, offrendosi a prezzi sempre

più bassi, come oggi non possono fare « per il fatto preciso che l'organo di categoria stabilisce insindacabilmente le tariffe che ciascuno studio deve applicare » (aspetto economico e deontologico della questione); e non meno finalmente metterà anche gli avvocati in condizione di fare scioperi (pieni, bianchi, a singhiozzo, selvaggi: la Costituzione li garantisce tutti) quando il Parlamento si dimenticherà gli aggiornamenti tariffari, (aspetto egualitario della questione). Ad esempio: i magistrati hanno ripetutamente scioperato, nel 1978, perchè i loro stipendi non avevano avuto nessun adeguamento dal 1972. Quest'anno toccherebbe a noi, giacchè le nostre tariffe non hanno avuto nessun aggiornamento dal 1973.

a.m.

UN CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DA PROCURATORE

Il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna — d'intesa con l'« Istituto di applicazione forense » dell'Università di Bologna — ha organizzato un corso di preparazione per l'esame da procuratore legale, aperto a tutti i praticanti procuratori del Distretto Emilia-Romagna.

Il programma prevede conversazioni su argomenti di carattere deontologico (le

prime sono state già tenute) e sulle materie di esame (per le quali saranno fatte anche prove scritte).

Gli incontri inizieranno nella seconda metà del mese di febbraio e si svolgeranno presumibilmente per due volte alla settimana, dalle 18 alle 20.

Per più particolareggiati ragguagli gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria del Consiglio di Bologna.

IL COMITATO DI REDAZIONE

Chi vorrà collaborare a questa pubblicazione, con articoli, note, commenti, lettere, segnalazioni, potrà spedire i dattiloscritti alla redazione di Bologna (sede del Consiglio degli Ordini forensi), oppure ai componenti del comitato di redazione ai seguenti indirizzi:

per l'U.R.C.O.F.E.R.: **Avv. Pietro Ruggieri (Bologna, via Castiglione n. 27)**

Consigli degli Ordini di:

- BOLOGNA** : **Avv. Ruggero Benini (Via Rizzoli n. 20)**
- FERRARA** : **Avv. Umberto Volta (via degli Armari n. 28)**
- FORLI'** : **Avv. Pierpaolo Gugnoni (via Bruni n. 3)**
- MODENA** : **Avv. Zeno Leoni (piazza Roma n. 21)**
- PARMA** : **Avv. Franco Magnani (Borgo Torrigiani n. 5)**
- PIACENZA** : **Avv. Fabrizio Lucchini (via Vigoleno n. 2)**
Avv. Gian Venanzio Tosca (Cantone della Mosca n. 6)
- RAVENNA** : **Avv. Lorenzo Bucchi (Galleria del Corso n. 20)**
- REGGIO EMILIA**: **Avv. Giacomo Bondoni (via Vittorio Veneto n. 5)**
- RIMINI** : **Dott. Proc. Sergio De Sio (piazza Ferrari n. 22)**

**Pubblicazione trimestrale dell'U.R.C.O.F.E.R.
(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi
dell'Emilia-Romagna)**

redazione:

Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna

Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali
tel. (051) 582157

coordinatore:

Sandro Giacomelli

segretario

Lelio Zappoli

direttore responsabile: **Achille Melchionda**

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia MASI - via S. Caterina, 7/a - Bologna